

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

codice decreto legislativo n. 196 del 2003

Nella realtà contemporanea, con il concetto di *privacy* non si intende soltanto il diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria **sfera privata**, ma soprattutto il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri [dati personali](#) che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Si tratta di un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della **dignità umana**, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Cosa si intende per dati personali?

Le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..

DATI IDENTIFICATIVI:

quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (*ad esempio*: nome e cognome), le immagini, ecc.;

DATI SENSIBILI:

quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;

DATI GIUDIZIARI:

quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (*ad esempio*, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

INTERESSATO

è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l'"interessato" ([articolo 4, comma 1, lettera i](#)), del Codice);

TITOLARE

è la persona fisica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., cui spettano le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento, oltre che sugli strumenti utilizzati ([articolo 4, comma 1, lettera f](#)), del Codice);

RESPONSABILE

è la persona fisica, la società, l'ente pubblico o privato, l'associazione o l'organismo cui il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati ([articolo 4, comma 1, lettera g](#), del Codice). La designazione del responsabile è facoltativa ([articolo 29](#) del Codice);

INCARICATO

è la persona fisica che, per conto del titolare, elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare e/o dal responsabile
([articolo 4, comma 1, lettera h](#)) del Codice).

La protezione dei dati personali

E' un diritto fondamentale che consente, in particolare, di pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge.

La disciplina riguarda il trattamento dei dati personali (anche detenuti all'estero), effettuato da chiunque:

ha sede nel territorio dello Stato italiano o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano

ha sede nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega per il trattamento strumenti

situati nel territorio dello Stato italiano, a meno che tali strumenti non siano utilizzati solo per far transitare i dati nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del Codice, il titolare deve designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato italiano.

Diritto di accesso ai propri dati personali

Il Codice prevede specifiche misure di protezione e sicurezza e riconosce all'interessato determinati diritti che è possibile far valere rivolgendosi direttamente al titolare, salvo alcune eccezioni.

*

E' possibile richiedere ad un soggetto (persona fisica, impresa, associazione, partito, ecc.) di fornire informazioni sull'eventuale trattamento dei propri dati personali, oltre che ottenere la messa a disposizione di tutte le informazioni personali detenute dal [titolare](#) del trattamento.

In particolare, è possibile chiedere:

- a) quale sia l'origine dei dati personali trattati;
- b) le finalità e le modalità del trattamento;
- c) se i dati personali sono trattati con strumenti elettronici e qual è la logica applicata a tale trattamento;
- d) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato italiano);
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

E' possibile richiedere che i propri dati personali siano:

- aggiornati, rettificati o integrati;

- bloccati, cancellati o trasformati in forma anonima,

quando:

a. il trattamento non viene effettuato secondo le regole stabilite dalla legge;

b. non è più necessaria la loro conservazione

L'interessato può presentare un'istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità (*ad esempio*, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.).

All'istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, **senza ritardo** e non oltre:

- **15 giorni** dal suo ricevimento;
- **30 giorni**, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Ci si può opporre al trattamento dei propri dati personali:

a) per motivi legittimi;

b) quando i dati sono trattati per finalità commerciali o di marketing.

(articolo 8 del Codice)

I diritti previsti dall'articolo 7 non possono essere esercitati se il trattamento è effettuato per:

- a) contrasto al riciclaggio;
- b) sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione italiana;

d) da un soggetto pubblico per finalità di politica monetaria e valutaria, inerenti al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari;

e) Durante il periodo di svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata;

g) per ragioni di giustizia;

h) presso le forze di polizia.

*

In tutti i casi sopra elencati, è comunque possibile [rivolgersi al Garante](#) che può richiedere informazioni al titolare del trattamento e disporre accertamenti, anche di tipo ispettivo, presso gli archivi in cui tali informazioni sono custodite.

Chi tutela i nostri dati personali?

La tutela del diritto alla protezione dei dati personali è affidata, in sede amministrativa, al **Garante per la protezione dei dati personali**.

In alternativa al Garante, ci si può rivolgere all'**autorità giudiziaria ordinaria** (**articolo 152 del Codice**), che è anche competente a decidere le controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti del Garante.

privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone connessi all'utilizzo delle informazioni personali. In particolare, tra l'altro:

- controllare che i trattamenti di [dati personali](#) siano conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, prescrivere ai [titolari](#) o ai [responsabili](#) dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento;

- esaminare [reclami](#) e [segnalazioni](#) nonché decidere i [ricorsi](#) presentati ai sensi dell'[articolo 145](#) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- vietare ovvero disporre il blocco del trattamento di dati personali il loro trattamento possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l'interessato;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali, tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
- promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti (credito al consumo, attività giornalistica, ecc.);

- segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo la necessità di adottare provvedimenti normativi specifici in ambito economico e sociale;
- partecipare alla discussione su iniziative normative con [audizioni](#) presso il Parlamento;
- formulare i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine a regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal Codice;

- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività comunitarie ed internazionali
- curare la tenuta del registro dei trattamenti - curare l'informazione in materia di trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza dei dati;

IL RICORSO AL GARANTE

L'utilizzo di questo strumento è alternativo all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità giudiziaria.

Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 (diritto di accesso) del Codice in materia di protezione dei dati personali e solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente.

IL RECLAMO

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali

Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione di vari provvedimenti.

LA SEGNALAZIONE

Se non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), si può inviare al Garante una segnalazione, fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare più genericamente l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Danni cagionati per effetto del trattamento (Art. 15)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 (Modalità di trattamento e requisiti dei dati).

Cessazione del trattamento

Art. 16

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati debbono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 (**Codici di deontologia e di buona condotta**).

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Trattamenti effettuati da soggetti pubblici

Art. 18.

1. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

3. Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici **non devono richiedere il consenso dell'interessato.**

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Il caso

I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche? **SI'**

Lo ha chiarito espressamente il Garante:

*“le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, **non violano la privacy**.....l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy.*

Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo”. Roma, 6 giugno 2007 ²⁹

Notizie o immagini relative a minori (art. 50)

1. Il divieto stabilito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Trattamenti in ambito pubblico

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Art. 60)

Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Art. 76.

Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il **consenso dell'interessato** e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Prestazione del consenso

Art. 81

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico.

Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

Art. 82.

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire successivamente alla prestazione nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'informativa e il consenso possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) **impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere** dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

b) **rischio grave, imminente ed irreparabile** per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

ISTRUZIONE

(Art. 95)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Trattamento di dati relativi a studenti (Art. 96)

1. Per agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma il diritto tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

In ambito strettamente scolastico

- **Il titolare**
l'Istituzione Scolastica legalmente rappresentata dal Dirigente.
- **Il responsabile**
è una figura di fiducia del Dirigente
- **Gli incaricati**
sono i docenti, il personale di segreteria....
- **Gli interessati**
sono gli studenti (ma anche i colleghi di lavoro).

*Lo studente ha diritto di ottenere la **conferma** dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro **comunicazione** in forma intelligibile [v. art. 7].*

Lo studente ha diritto di conoscere i propri **voti**, che possono essere comunicati nella forma ritenuta più efficace, anche di fronte ai compagni di classe.

Si possono comunicare i voti degli studenti anche ai colleghi del Consiglio di Classe (ma non ai colleghi che non ne facciano parte). Ovviamente occorre sempre dare notizia dei voti e delle assenze ai genitori (o a chi ne fa le veci)

modalità del trattamento dei dati

I dati personali degli studenti sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi per la funzione docente;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati

OBBLIGHI di SICUREZZA

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

Pertanto, i dati personali degli studenti .

1) vanno trattati e conservati solo presso l'Istituzione Scolastica (in deroga gli **elaborati** degli studenti possono essere portati all'esterno per la valutazione solo se al posto del nome e cognome venga indicato il solo numero identificativo dello studente (o analogo codifica) che non permetta di risalire all'interessato in caso di trattamento illecito dei dati da parte di terzi;

2) non vanno mai lasciati incustoditi. Il docente dovrà sempre portarli con sé o chiuderli a chiave nel cassetto personale.

3) non devono mai comunicati o diffusi al di fuori della classe, del consiglio di classe, dei genitori;

4) Vanno tenuti nascosti alla vista di terzi durante il trattamento.

Inoltre ricordarsi :

1) di consegnare i certificati medici degli studenti in segreteria dopo averli annotati nel registro di classe;

2) all'inizio della lezione di verificare la presenza e lo stato del registro di classe per darne immediata notizia al Dirigente Scolastico in caso di smarrimento o di danneggiamento;

3) di consegnare le comunicazioni scritte per le famiglie in segreteria didattica che provvederà all'inoltro (è esplicitamente vietato comunicare dati personali dello studente attraverso il diario o i quaderni);

4) di consegnare in segreteria entro il termine dell'anno scolastico gli elaborati cartacei e/o elettronici degli studenti;

5) di non mai leggere il diario o gli appunti personali degli studenti.

e per finire
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

Art. 162. Altre fattispecie

La cessione dei dati è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. La violazione della disposizione sulla comunicazione: da mille euro a seimila euro.

2-quater. La violazione del diritto di opposizione da diecimila euro a centoventimila euro

Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.⁽¹⁾

può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. ⁽¹⁾

Illeciti penali

Art. 167. Trattamento illecito di dati

1. chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazioneè punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-*bis*, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, **dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi**, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione **da sei mesi a tre anni**.

Art. 169. Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minimeè punito con l'arresto sino a due anni. ⁽¹⁾

2. All'autore del reato..... è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 172. Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.